

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 giugno 2018 n. 210
Laboratorio di Analisi Cliniche "MINTRONE S.r.l." con sede in Corato (BA) alla via Castel del Monte n. 194/6. Revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettere b) e d) e dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il Laboratorio di Analisi Cliniche "MINTRONE S.r.l." sito nel Comune di Corato (BA) alla via Castel del Monte n. 194/6, già autorizzato all'esercizio ed accreditato provvisoriamente quale ditta individuale nella persona del Dott. Luigi Mintrone, attualmente rientra fra le strutture specialistiche private accreditate quale laboratorio generale di base, ai sensi dell'art. 12, comma 3 bis della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. e successiva D.D. n. 160/2011 di mantenimento dell'accreditamento in capo alla srl.

Con nota prot. n. 11777 del 02/12/2016 ad oggetto *"Questionario strutture di diagnostica di laboratorio private accreditate"*, indirizzata ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali della Regione, la scrivente Sezione ha comunicato quanto segue:

"Ai fini della riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate di diagnostica di laboratorio, prevista dalla legge 23/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come concordato dal Gruppo di Lavoro Regionale per la "Riorganizzazione della Rete delle Strutture Pubbliche e private di diagnostica di laboratorio" (giusta D.G.R. 2810/2014) quale atto propedeutico, questa Sezione ha predisposto un questionario, che si allega in copia, inerente la tipologia/n. prestazioni erogate nell'anno 2015 dalle strutture di diagnostica di laboratorio private accreditate.

Pertanto, con la presente, si invitano le SS.LL. a voler trasmettere il predetto questionario alle strutture di diagnostica di laboratorio private accreditate insistenti nel proprio territorio, che dovrà essere debitamente compilato e riconsegnato alla A.S.L. di appartenenza.

Le schede raccolte dovranno essere successivamente trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica (...)”.

In attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 23/03/2011 la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 736 del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30/05/2017 (“*Riorganizzazione della Rete dei laboratori di Patologia Clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo*”), ha proceduto alla riorganizzazione delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio.

In particolare, il documento di riorganizzazione ha stabilito che i Laboratori in discorso devono eseguire un numero complessivo di esami (sia in regime privato che per conto del SSN) che concorre al raggiungimento della cosiddetta “*soglia minima di attività*”, definita nella suddetta D.G.R. “*presupposto per la riorganizzazione della rete e requisito per mantenere l’accreditamento istituzionale*”. Al riguardo, il documento approvato prevede “*meccanismi di aggregazione*”, *id est* aggregazioni di strutture di laboratorio, quale forma organizzativa ai fini del raggiungimento delle soglie di produttività stabilite dall’Accordo.

L’Allegato A della D.G.R. *de quo* prevede l’obbligo delle strutture di ottemperare alle indicazioni previste nell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 23/03/2011 al fine del mantenimento dello status di soggetto accreditato e di potenziale soggetto da contrattualizzare e, con riguardo alla “soglia minima di efficienza”, stabilisce un volume di attività pari o superiore a 200.000 prestazioni annue, consentendo alle strutture private accreditate di adeguarsi con una graduazione temporale secondo la seguente tempistica:

“

- *alla data del 31/12/2017 la soglia minima di efficienza è rappresentata dal valore di 100.000 prestazioni annue rapportate alla produzione – autocertificata – dell’anno 2015 per il mantenimento dell’accreditamento. Nella determinazione del valore della “produzione” sono escluse le prestazioni date in service. Le strutture che alla data di pubblicazione del presente provvedimento già raggiungono la soglia minima di efficienza secondo il cronoprogramma non hanno l’obbligo di aggregarsi;*
- *alla data del 31/12/2018 la soglia minima di efficienza è rappresentata dal valore di 200.000 prestazioni annue rapportate alla produzione – autocertificata – dell’anno 2015 per il mantenimento dell’accreditamento. Nella determinazione del valore della “produzione” sono escluse le prestazioni date in service. Le strutture che alla data di pubblicazione del presente provvedimento già raggiungono la soglia minima di efficienza secondo il cronoprogramma non hanno l’obbligo di aggregarsi.”*

Il cronoprogramma si articola inoltre secondo la seguente cadenza temporale:

“

1. *in prima applicazione, **entro e non oltre 60 giorni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento (pertanto, entro il 30/07/2017, n.d.r.), tutte le strutture che hanno erogato nel corso dell’anno 2015 un numero di prestazioni al di sotto della soglia minima di efficienza fissata secondo il cronoprogramma (lettera a) e b)), manifestano la propria volontà di aderire ad una aggregazione mediante comunicazione scritta da inviare alla ASL di appartenenza ed alla Regione;*
 2. ***entro e non oltre il 31/10/2017** le strutture che hanno manifestato la propria volontà di aderire ad una aggregazione provvedono a darne attuazione, dandone comunicazione scritta da inviare alla ASL di appartenenza ed alla Regione.*
 3. ***entro e non oltre il 31/10/2017** le strutture che alla data di pubblicazione del presente provvedimento già raggiungono la soglia minima di efficienza secondo il cronoprogramma (lettera a) e b)), comunque hanno l’obbligo di darne comunicazione da inviare alla ASL di appartenenza ed alla Regione;*
- (...)*”.

Con nota prot. n. AOO_183/1999 dell’11/07/2017 questa Sezione, in riferimento all’Allegato A della DGR n. 736/2017, rappresentava ai Direttori Generali delle AA.SS.LL, ai Legali rappresentanti dei Laboratori di Patologia Clinica Privati accreditati per il tramite degli stessi Direttori Generali e, per conoscenza, ai Rappresentanti delle OO.RR., che il termine ultimo per l’invio, alla ASL ed alla Regione, della comunicazione della volontà di aderire ad una aggregazione, coincideva con la data del 30/07/2017, allegandovi un fac-simile di modello dichiarativo di adesione.

Posto quanto innanzi, atteso che:

- il legale rappresentante della “MINTRONE S.r.l.” non ha prodotto autocertificazione relativa al raggiungimento della soglia minima di efficienza di 100.000 prestazioni annue nell’anno 2015, necessaria per il mantenimento dell’accreditamento in assenza di aggregazione;
- altresì, nel sistema informativo EDOTTO risultano erogate n. 31.822 prestazioni con oneri a carico del SSR per l’anno 2015;
- non risulta pertanto erogato nel corso dell’anno 2015 un numero di prestazioni non inferiore alla “*soglia minima di attività, al di sotto della quale non si può riconoscere l’idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto*” (ex Accordo Stato-Regioni del 23/03/2011), in quanto ritenuta la stessa elemento necessario per la garanzia di efficienza ed economicità nonché per elevati standard di qualità nell’offerta assistenziale;
- ciò nonostante, il suddetto legale rappresentante non ha trasmesso alla ASL di appartenenza ed alla Regione copia dell’atto costitutivo dell’aggregazione;

considerato che:

- si è configurata pertanto, da parte della suddetta società, la violazione delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 736 del 16/05/2017 (“Riorganizzazione della Rete dei laboratori di Patologia Clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo”), così altresì configurandosi la violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento e la carenza dei requisiti ivi previsti, ulteriori ai fini dell’accreditamento rispetto a quelli di cui alla Sezione B.01.02 – MEDICINA DI LABORATORIO del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- inoltre, in sede di verifica amministrativo-contabile è emerso che, con nota acquisita dalla Scrivente con prot. n. AOO_183/382 del 15/06/2017, l’ASL BA comunicava a questo Dipartimento che il legale rappresentante della “MINTRONE S.r.l.” non era stato convocato ai fini della contrattualizzazione per l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2017, in quanto: “(...) non ha consegnato la Griglia ex D.G.R. 1500/2010 e ss.mm.ii., né risulta in possesso del DURC INPS-INAIL regolare”, circostanza che fa desumere la violazione degli obblighi contributivi nei confronti del personale, precisando altresì che “(...) la medesima struttura, in attesa di trasferimento di sede nell’ambito dello stesso Comune, non eroga prestazioni a carico del SSR dal mese di luglio 2016.”;
- l’art. 26 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
 - al comma 2, lettere b) e d), che “*Ferma restando l’applicazione della l. 241/1990, l’accreditamento è revocato con conseguente risoluzione dell’accordo contrattuale di cui all’articolo 8-quinquies del D.lgs. 502/1992 stipulato con l’azienda sanitaria locale, nei seguenti casi:*
 (...)
 - b) *carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale (R.R. n. 3/2005 e s.m.i., n.d.r.) o altra specifica normativa*”;
 (...)
 - d) *violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori*”
 (...);
 - al comma 3, che “*Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della sezione regionale competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell’accreditamento.*”;

con nota prot. n. AOO_183/3123 del 01/03/2018 questa Sezione:

- ha comunicato al legale rappresentante della società “MINTRONE S.r.l.” quanto segue:
 “(...) **ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., si assegna alla S.V. il termine di n. 15**

(quindici) giorni dalla notifica della presente per la rimozione delle criticità relative:

- alla violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento ed alla carenza dei requisiti di cui alla DGR n. 736/2017, **trasmettendo alla scrivente eventuale idonea documentazione** attestante il raggiungimento della soglia minima di efficienza consistente nel valore di 100.000 prestazioni annue rapportate alla produzione dell'anno 2015 o, **in caso di mancato raggiungimento di tale soglia minima, copia dell'atto costitutivo dell'aggregazione;**
- alla violazione degli obblighi contributivi nei confronti del personale, **trasmettendo alla scrivente ed all'Ufficio Convenzioni dell'ASL BA – che relazionerà alla scrivente in merito – copia del DURC aggiornato.**

Si comunica che la presente è altresì da intendersi, alla scadenza del termine di n. 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente ed in caso di mancata rimozione delle criticità sopra rappresentate, quale avvio, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., del procedimento di revoca dell'accreditamento istituzionale, per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di "Patologia Clinica", del laboratorio di analisi cliniche con sede in Corato (BA) - Via Castel del Monte n. 194/6, di cui è titolare la "MINTRONE S.r.l.", nel qual caso la scrivente Sezione procederà, senza ulteriore preavviso e salvo eventuali osservazioni da presentarsi entro ulteriori n. 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, alla revoca dell'accreditamento.";

- posto, tra l'altro, che la L.R. n. 9/2017, così come modificata dalla L.R. n. 65/2017, dispone all'art. 26, comma 1 che "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e dalle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento.", ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi degli artt. 26 comma 1, e 29 comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Laboratorio di Analisi Cliniche "MINTRONE S.r.l." con sede in Corato (BA) alla via Castel del Monte n. 194/6, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici.

Con nota prot. n. 015239/18 dell'08/03/2018, trasmessa a mezzo pec in pari data, ad oggetto "- RELAZIONE - LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE "MINTRONE S.R.L." VIA CASTEL DEL MONTE N. 194/6 – CORATO – INCARICO DI VERIFICA STRAORDINARIA POSSESSO ULTERIORI REQUISITI PER MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO PROT. 3123 DEL 01.03.2018.", acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO_183/3658 del 14/03/2018, il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha comunicato quanto segue:

"A riscontro dell'incarico, indicato in oggetto, ricevuto da codesto Assessorato si comunica che in data odierna questo Ufficio ha proceduto, alle ore 10,00 circa, ad eseguire opportuno sopralluogo presso il Laboratorio di Analisi Mintrone S.R.L. di Corato.

La struttura di cui alla verifica è risultata chiusa e non operativa. All'esterno dell'immobile era presente il proprietario della suddetta, il Dr. Luigi Mintrone, nato (...) il 21.12.1943 (...); Biologo in possesso della laurea (vecchio ordinamento) in Scienze Biologiche, iscritto all'Ordine dei Biologi al n. AA_002289 sezione 'A' dal 10.01.1972.

Il Dr. Mintrone ha riferito di aver ceduto la Struttura Sanitaria, in data 11.02.2015, ad altra società (...) e che il Laboratorio di analisi ha definitivamente chiuso la propria attività, un anno dopo, presumibilmente nel febbraio/marzo 2016.

Questo Ufficio ha provveduto anche a contattare il Servizio Igiene della ASL BA di Corato che ha confermato le dichiarazioni rese dal dr. Mintrone.

Si è provveduto, altresì, a richiedere e ottenere le Visure camerali, che si allegano alla presente, della Mintrone s.r.l. e della (...). Dalla lettura delle stesse si evince che, verosimilmente, il dr. Mintrone ha ceduto le quote ad altro soggetto ovvero alla Sig.ra (...) che risulta essere anche l'amministratrice unica della società a far data dal 13.02.2015 e non alla società (...).

La Sig.ra (...) poi risulta essere la socia unica e amministratrice della (...). La società Mintrone s.r.l., con atto del 06.10.2017, della Sezione fallimentare del Tribunale di Trani risulta essere stata iscritta alla procedura fallimentare. (...)

Si precisa, altresì, che il Dr. Mintrone non è stato in grado di fornire atti e documenti relativi alla cessione

nonché comunicazioni agli Enti preposti circa la variazione societaria.

Tutto ciò premesso, dalle informazioni assunte e dagli atti acquisiti, questo Ufficio non può eseguire gli accertamenti richiesti circa il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'accreditamento e risultando la Struttura chiusa da oltre un anno e non operativa e che per la stessa è in corso la procedura fallimentare.”.

Per tutto quanto sopra rappresentato;

atteso che con nota n. AOO_183/3123 del 01/03/2018 la scrivente Sezione, ai sensi del sopra riportato art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:

- ha assegnato al legale rappresentante della “MINTRONE S.r.l.” il termine di n. 15 (quindici) giorni dalla notifica della medesima nota per la rimozione delle criticità relative:
 - alla violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento ed alla carenza dei requisiti di cui alla DGR n. 736/2017, trasmettendo alla scrivente eventuale idonea documentazione attestante il raggiungimento della soglia minima di efficienza consistente nel valore di 100.000 prestazioni annue rapportate alla produzione dell'anno 2015 o, in caso di mancato raggiungimento di tale soglia minima, copia dell'atto costitutivo dell'aggregazione;
 - alla violazione degli obblighi contributivi nei confronti del personale, trasmettendo alla scrivente ed all'Ufficio Convenzioni dell'ASL BA copia del DURC aggiornato;
- ha comunicato che ***“la presente è altresì da intendersi, alla scadenza del termine di n. 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente ed in caso di mancata rimozione delle criticità sopra rappresentate, quale avvio, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., del procedimento di revoca dell'accreditamento istituzionale, per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di “Patologia Clinica”, del laboratorio di analisi cliniche con sede in Corato (BA) - Via Castel del Monte n. 194/6, di cui è titolare la “MINTRONE S.r.l.”, nel qual caso la scrivente Sezione procederà, senza ulteriore preavviso e salvo eventuali osservazioni da presentarsi entro ulteriori n. 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, alla revoca dell'accreditamento.”;***

considerato che:

- all'attualità non risultano rimosse le criticità relative alla violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento ed alla carenza dei requisiti di cui alla DGR n. 736/2017, nonché alla violazione degli obblighi contributivi nei confronti del personale, in quanto non sono state trasmesse alla scrivente né copia dell'atto costitutivo comprovante l'aggregazione in Rete ai sensi della DGR n. 736/2017 né copia del DURC aggiornato;
- che non è pervenuto alcun riscontro da parte del legale rappresentante della “MINTRONE S.r.l.” in ordine al sopra citato avvio di procedimento di revoca;
- altresì, la struttura risulta chiusa da oltre un anno e non operativa e per la stessa è in corso la procedura fallimentare, per cui è acclarata la carenza del possesso dei requisiti per il mantenimento dell'accreditamento (oltre che dell'autorizzazione all'esercizio, per la quale è competente il Comune di Corato);

tenuto conto altresì che con Circolare prot. n. AOO_183/4124 del 23/03/2018 ad oggetto “*Accordi contrattuali anno 2018 specialistica privata accreditata. – Chiarimenti – Elenco ricognitivo aggregazioni Rete Laboratori analisi*”, la scrivente Sezione ha comunicato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali che “*il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti, per le strutture ex art. 25 L. 833/1978, già fissato per il 31/03/2018, viene differito al 30/04/2018.*”;

si propone di procedere, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettere b) e d) e dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla revoca dell'accreditamento del laboratorio generale di base “MINTRONE S.r.l.” con sede in Corato alla via Castel del Monte n. 194/6.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di procedere, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettere b) e d) e dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla revoca dell'accreditamento del laboratorio generale di base "MINTRONE S.r.l." con sede in Corato alla via Castel del Monte n. 194/6;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della "MINTRONE S.r.l." con sede in Corato alla via Castel del Monte n. 194/6.
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Dirigente dell'U.O.G.R.C. dell'ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Corato (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);

- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)